



Raccolta della giurisprudenza

Causa C-665/16

**Minister Finansów
contro
Gmina Wrocław**

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny)

«Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) – Cessione di beni effettuata a titolo oneroso – Articolo 14, paragrafo 1 – Trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario – Articolo 14, paragrafo 2, lettera a) – Trasmissione all'erario, dietro pagamento di un'indennità, della proprietà di un bene appartenente a un comune in vista della costruzione di una strada nazionale – Nozione di “indennità” – Operazione soggetta ad IVA»

Massime – Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 13 giugno 2018

1. *Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto – Operazioni imponibili – Cessioni di beni – Nozione di trasferimento della proprietà di un bene*

[Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 14, §§ 1 e 2, a)]

2. *Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto – Operazioni imponibili – Cessioni di beni a titolo oneroso – Nozione di trasferimento accompagnato dal pagamento di un'indennità*

[Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 2, § 1, a) e 14, § 2, a)]

3. *Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto – Operazioni imponibili – Cessioni di beni – Trasmissione all'erario, a norma di legge e dietro pagamento di un'indennità, della proprietà di un bene appartenente a un comune, soggetto passivo, in vista della costruzione di una strada nazionale – Nozione – Persona che rappresenta contemporaneamente l'amministrazione espropriante e il comune espropriato – Comune espropriato che continua a gestire il bene in questione – Inclusione*

[Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 14, § 2, a)]

1. V. il testo della decisione.

(v. punti 35, 36, 40, 41)

2. V. il testo della decisione.

(v. punti 43, 44)

3. L'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che costituisce un'operazione soggetta a imposta sul valore aggiunto il trasferimento della proprietà di un bene immobile appartenente a un soggetto passivo d'imposta sul valore aggiunto, a favore dell'erario di uno Stato membro, eseguito ex lege e dietro pagamento di un'indennità, in una situazione, come quella di cui al procedimento principale, in cui la stessa persona rappresenta contemporaneamente l'amministrazione espropriante e il comune espropriato, e in cui quest'ultimo continua, in pratica, a gestire il bene in questione, anche se il versamento dell'indennità è stato effettuato solamente mediante un trasferimento contabile interno nell'ambito del bilancio del comune.

(v. punto 51 e dispositivo)